

Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.



**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell'art. 114-*bis* e dell'art. 125-*ter* del Testo Unico della Finanza,
sul quinto punto all'ordine del giorno**

Unica convocazione: 28 maggio 2014

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* e dell'art. 125-*ter* del Testo Unico della Finanza, sul quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A., convocata alle ore 10.00 per il giorno 28 maggio 2014, in unica convocazione.

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta ai sensi degli articoli 114-*bis* e 125-*ter* e del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “**TUF**”), e dell'articolo 84-*ter* del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria e in unica convocazione, per il giorno 28 maggio 2014, per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF, l'adozione di un piano di *phantom stock option* rivolto a taluni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di Autogrill S.p.A. (“**Autogrill**” o la “**Società**”) e delle società dalla stessa controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile (le “**Controllate**” e, congiuntamente alla Società, il “**Gruppo**”) (il “**Piano**”).

Le condizioni, i termini e le modalità di attuazione del Piano sono definiti nel regolamento approvato, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 marzo 2014, su proposta del Comitato Risorse Umane e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile (il “**Regolamento**”) e illustrati nel documento informativo, redatto in conformità allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti. I suddetti documenti sono allegati alla presente relazione.

La presente relazione intende illustrare le motivazioni e il contenuto della proposta sopra indicata, rinviando alla documentazione allegata per l'illustrazione analitica dei contenuti e delle previsioni del Piano.

1) Ragioni che motivano l'adozione del Piano

Il Piano è finalizzato all'incentivazione e alla fidelizzazione di dipendenti e di amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate che occupano le posizioni di maggior rilievo in un'ottica di creazione di valore. In particolare, il Piano costituisce uno degli strumenti mediante i quali si intende coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati del Gruppo, al fine di rafforzarne la fidelizzazione, garantendo al tempo stesso la valorizzazione della Società e del Gruppo e l'allineamento con gli interessi degli Azionisti.

2) Soggetti destinatari del Piano

Il Consiglio di Amministrazione individuerà discrezionalmente ed insindacabilmente i dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società o delle Controllate partecipanti al Piano (i “**Beneficiari**”) tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti oppure tra soggetti inseriti nel *management* della Società e delle Controllate, in un'ottica di creazione di valore.

3) Modalità e clausole di attuazione del Piano, con specificazione se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al raggiungimento di risultati determinati

Il Piano avrà durata dalla data dell'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea sino al

30 giugno 2021.

Il Piano ha per oggetto l'assegnazione di opzioni gratuite e non trasferibili *inter vivos* (le “**Opzioni**”), ciascuna delle quali - ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento - attribuirà ai Beneficiari il diritto alla corresponsione di un importo lordo in denaro (il “**Premio**”) pari alla differenza tra:

- (i) il valore normale di ciascuna delle azioni ordinarie della Società (le “**Azioni**”) alla data di esercizio delle Opzioni (il “**Valore Finale**”), determinato secondo il disposto dell'art. 9, comma 4°, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cioè: la media aritmetica del prezzo ufficiale delle Azioni di ciascun giorno di quotazione registrato da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la data di esercizio allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi)), integrato dei dividendi erogati dalla data di assegnazione sino alla data di esercizio, e
- (ii) il valore normale di ciascuna Azione alla data di assegnazione delle Opzioni (il “**Valore di Assegnazione**”), determinato secondo il disposto dell'art. 9, comma 4°, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, (cioè: la media aritmetica del prezzo ufficiale delle Azioni di ciascun giorno di quotazione registrato da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la data di assegnazione allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi)).

In nessun caso l'ammontare del Premio determinato secondo la seguente formula:

$$\text{Premio} = [(\text{Valore Finale} - \text{Valore di Assegnazione}) * \text{Numero Opzioni Maturate}]$$

potrà eccedere l'importo massimo stabilito per ciascun Beneficiario e in relazione a ciascuna *Wave* dal Consiglio di Amministrazione e indicato nella relativa scheda di adesione (il “**Cap**”).

Assegnazione delle Opzioni

L'assegnazione delle Opzioni ai Beneficiari avverrà nel corso di cicli di attribuzione (“**Wave**”) la cui data di inizio sarà stabilita, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

In occasione di ciascuna *Wave*, la Società invierà ai Beneficiari il Regolamento e la scheda di adesione recante, tra l'altro, l'indicazione del quantitativo di Opzioni assegnate e del Valore di Assegnazione.

I Beneficiari potranno aderire al Piano consegnando alla Società la scheda di adesione entro 10 giorni di calendario dal suo ricevimento, a pena di decadenza. Le Opzioni si intenderanno assegnate alla data in cui perverrà alla Società la scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta, quale risulterà dalla sottoscrizione apposta dalla Società, per ricevuta e conferma, su detta scheda di adesione. Resta inteso che la determinazione del Valore di Assegnazione manterrà il riferimento alla Data di Assegnazione, come definito nell'Articolo 2 del Regolamento.

Maturazione delle Opzioni

Come dettagliatamente illustrato nel Regolamento, per ciascuna *Wave* le Opzioni assegnate matureranno - così divenendo “**Opzioni Maturate**” - solo al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

- (i) la *performance* dell'Azione - alla fine del periodo di maturazione delle Opzioni previsto per ciascuna *Wave* (il “**Periodo di Vesting**”) – non sia peggiore della *performance* dell'Indice FTSE MIB con uno scostamento negativo massimo del 10%; e
- (ii) l'assenza di situazioni di “*default*” o “*cross default*” come conseguenza del mancato

rispetto da parte della Società in qualunque momento, nel corso del Periodo di *Vesting*, dei *covenant* pattuiti con i soggetti finanziatori della Società di tempo in tempo applicabili.

Nel caso in cui tali condizioni non si verifichino nel corso del Periodo di *Vesting*, i Beneficiari perderanno definitivamente il diritto di esercitare tutte le Opzioni loro assegnate, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Esercizio delle Opzioni

Come dettagliatamente illustrato nel Regolamento, per ciascuna *Wave* le Opzioni Maturate potranno essere esercitate - così divenendo “**Opzioni Esercitabili**”:

- (i) nella misura dell'80%, allo scadere del Periodo di *Vesting*; e
- (ii) per la parte residua, allo scadere del periodo di un anno decorrente dalla data di fine del Periodo di *Vesting*.

Il numero di Opzioni Esercitabili sarà calcolato ai sensi delle applicabili disposizioni del Regolamento e in applicazione delle formule matematiche ivi previste.

Le Opzioni Esercitabili potranno essere esercitate - mediante compilazione e consegna dell'apposita scheda di esercizio - in uno dei Giorni Lavorativi compresi nel periodo della durata di tre anni (ove non diversamente previsto) decorrente, per ciascuna *Wave*, dalla fine del Periodo di *Vesting* (il “**Periodo di Esercizio**”), ad eccezione dei soli giorni durante i quali non è consentito l'esercizio delle Opzioni in conformità alla procedura di “*Internal Dealing*” della Società di volta in volta in vigore.

In conseguenza dell'esercizio delle Opzioni Maturate, i Beneficiari avranno diritto alla corresponsione del Premio, ai termini e alle condizioni previsti nel Regolamento.

Sorte delle Opzioni in caso di cessazione del Rapporto

Si segnala che il diritto di esercitare le Opzioni è funzionalmente collegato al permanere di un rapporto di lavoro subordinato e/o di amministrazione con la Società o con una delle Controllate (il “**Rapporto**”). La sorte delle Opzioni in caso di cessazione del Rapporto è disciplinata dalle previsioni dell'articolo 8 del Regolamento di seguito sintetizzate.

In caso di cessazione del Rapporto riferibile ad un'ipotesi di *Bad Leaver* - come definita nel Regolamento e nella relativa scheda di adesione - il Beneficiario perderà definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni non ancora esercitate.

In caso di cessazione del Rapporto riferibile ad un'ipotesi di *Good Leaver* - come definita nel Regolamento e nella relativa scheda di adesione - la cui data di cessazione sia precedente allo scadere del Periodo di *Vesting*, il Beneficiario (ovvero i suoi eredi o successori legittimi) manterrà il diritto di esercitare entro la scadenza del Periodo di Esercizio un numero di Opzioni Maturate riproporzionato in base al periodo di effettivo servizio prestato durante il Periodo di *Vesting*, con conseguente riproporzionamento *ratione temporis* anche della misura del *Cap*.

In caso di cessazione del Rapporto riferibile ad un'ipotesi di *Good Leaver* la cui data di cessazione avvenga nel Periodo di Esercizio, il Beneficiario (ovvero i suoi eredi o successori legittimi) manterrà il diritto di esercitare entro la scadenza del Periodo di Esercizio le Opzioni Esercitabili ancora in suo possesso alla data di cessazione del Rapporto.

Il diritto di ogni Beneficiario a percepire il Premio ai termini e alle condizioni sopra descritte è altresì condizionato alla circostanza che il Beneficiario, il cui Rapporto con la Società o con una Controllata sia cessato, non svolga personalmente, o per interposta persona, fisica o giuridica, qualsiasi attività, anche solo occasionale o gratuita, a favore di uno dei soggetti

concorrenti della Società, come individuati nella scheda di adesione, nel periodo compreso tra la data di cessazione del Rapporto e la scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo alla data di erogazione del Premio. In caso di violazione del suddetto obbligo, il Beneficiario perderà il diritto a percepire il Premio, ove non ancora erogato, o, nel caso in cui sia stato già erogato, sarà tenuto a restituire alla relativa società di appartenenza un importo pari al Premio corrispostogli.

Cambio di controllo e Opa

Qualora, nel corso del Periodo di *Vesting*, si verifichi un Cambio di Controllo - come definito nel Regolamento - è prevista l'erogazione alla data di scadenza del Periodo di *Vesting* di ciascuna *Wave* a cui i Beneficiari hanno aderito, di un premio la cui entità è indicata nella scheda di adesione. Tale premio sarà pagato, a seconda dei casi, dalla Società o dalla Controllata interessata dal Cambio di Controllo, in sostituzione di qualsiasi altro diritto o premio previsto dal Piano, che, quindi, perderà efficacia nei confronti dei Beneficiari interessati dal Cambio di Controllo.

Qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto Azioni della Società che non comporti un Cambio di Controllo - come definito nel Regolamento - i Beneficiari manterranno il diritto di esercitare le Opzioni Maturate agli stessi termini e condizioni. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di concedere ai Beneficiari di esercitare anticipatamente (in tutto o in parte) le Opzioni non ancora esercitate (anche se non ancora Maturate).

Delisting

In caso di *delisting* delle Azioni della Società durante il Periodo di *Vesting*, il Piano cesserà di avere efficacia e il Consiglio di Amministrazione avrà piena facoltà di assumere le deliberazioni ritenute più opportune riguardo la sorte delle Opzioni, fermo restando, in ogni caso, il diritto dei Beneficiari all'erogazione, per ciascuna *Wave* a cui hanno aderito, al momento del *delisting*, di un premio la cui entità sarà indicata nella scheda di adesione, riproporzionato, per ciascuna *Wave*, *ratione temporis* sulla base della porzione del Periodo di *Vesting* già trascorsa al momento del *delisting*.

Minimum Holding

I Beneficiari che, alla data di ciascuna erogazione del Premio, siano “amministratori esecutivi” ai sensi e per gli effetti del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di acquistare sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. un numero di Azioni corrispondente a un investimento complessivo pari al 20% del Premio netto corrisposto (c.d. impegno di *minimum holding*). Tali Azioni dovranno essere mantenute – salva preventiva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione – sino alla data di cessazione dell'incarico.

4) Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Allo stato attuale, non è previsto il sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'articolo 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5) Modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni

L'esercizio delle Opzioni assegnate in base al Piano non dà diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di Azioni, bensì alla corresponsione del Premio. Per le modalità e i criteri di determinazione del Premio si rimanda al precedente paragrafo 3.

6) Vincoli di indisponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla società stessa o a terzi

Le Opzioni saranno assegnate ai Beneficiari a titolo gratuito e personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

L'esercizio delle Opzioni assegnate in base al Piano non dà diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di Azioni, bensì alla corresponsione del Premio.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed i relativi allegati (ivi incluso il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e il regolamento del piano),*
- *preso atto della proposta del Comitato Risorse Umane e del parere favorevole del Collegio Sindacale anche ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile,*
- *visti l'art. 114-bis del TUF e la normativa regolamentare emanata dalla Consob,*

delibera

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione basato su phantom stock option denominato “Piano di Phantom Stock Option 2014”, rivolto a taluni dipendenti e/o ad amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel documento informativo allegato alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, e nel regolamento del Piano allegato al documento informativo;

di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al “Piano di Phantom Stock Option 2014”, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

individuare (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) i beneficiari del Piano e determinare il numero di opzioni da assegnare a ciascuno di essi;

esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento del Piano e assumere le relative determinazioni;

apportare al regolamento del Piano le modifiche e/o le integrazioni ritenute

necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie sul capitale della Società, al fine di mantenerne invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano; e

provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione delle presenti delibere.

Milano, 12 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gilberto Benetton

AUTOGRILL S.P.A.

DOCUMENTO INFORMATIVO

(redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.)

RELATIVO

**AL PIANO DI INCENTIVAZIONE RISERVATO A TALUNI DIPENDENTI E
AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE DEL GRUPPO AUTOGRILL
BASATO SULL'ATTRIBUZIONE DI *PHANTOM STOCK OPTION*
DENOMINATO:**

“PIANO DI *PHANTOM STOCK OPTION* 2014”

Premessa

In data 13 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (“**Autogrill**” o la “**Società**”), su proposta del Comitato Risorse Umane e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, anche ai sensi dell’art. 2389 del Codice Civile, ha approvato – nei termini di seguito descritti – il regolamento del piano di incentivazione basato su strumenti finanziari riservato a taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile (le “**Controllate**” e, congiuntamente alla Società, il “**Gruppo**”) denominato, “*Piano di Phantom Stock Options 2014*” (il “**Piano**”), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 maggio 2014.

Il presente documento informativo è stato redatto ai sensi dell’art. 84-*bis* del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”) in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

Le informazioni previste dallo Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente documento informativo saranno fornite, se disponibili, in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell’art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Si precisa che, ai fini delle informazioni di dettaglio qui contenute, il Piano è da considerarsi “di particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 114-*bis*, comma 3, del TUF e dell’art. 84-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il presente documento informativo, nonché la relazione degli amministratori predisposta ai sensi degli artt. 114-*bis* e 125-*ter* del TUF e dell’art. 84-*ter* del Regolamento Emittenti, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet www.autogrill.com – sezione **Governance - Assemblee**.

Definizioni

Ai fini del presente documento informativo, i termini sotto indicati hanno il seguente significato:

Autogrill o Società Autogrill S.p.A., con sede legale in Novara, via L. Giulietti 9 e sede secondaria in Rozzano (Milano), Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5.

Azioni Le azioni ordinarie della Società.

Bad Leaver Le ipotesi di *Bad Leaver* sono:

- licenziamento per giusta causa ex art. 2119 del Codice Civile;
- licenziamento giustificato da motivi di carattere soggettivo ex artt. 29 e 33 del CCNL dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi;
- revoca o mancato rinnovo della carica di amministratore per giusta causa ex art. 2383, 3° comma, del Codice Civile;
- dimissioni volontarie (fatta eccezione per il caso di pensionamento);
- rinuncia alla carica di amministratore ex art. 2385, 1° comma, del Codice Civile.

Beneficiari I dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società o delle Controllate, ai quali verranno offerte le Opzioni, come individuati nominativamente anche in più volte - ad insindacabile giudizio - dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti oppure tra soggetti inseriti nel *management* della Società e delle Controllate in un'ottica di creazione di valore.

Cap L'ammontare massimo del Premio complessivamente conseguibile da ciascun Beneficiario per effetto (anche se in più soluzioni) dell'esercizio delle Opzioni in relazione a ciascuna *Wave*. Il *Cap* applicabile a ciascun Beneficiario, stabilito per ciascuna *Wave* dal Consiglio di Amministrazione, è indicato nella relativa Scheda di Adesione ed espresso in Euro.

Cambio di Controllo Una delle seguenti ipotesi:

- acquisizione da parte di uno o più Terzi Acquirenti di un numero di azioni della Società tale da comportare l'acquisto del controllo sulla stessa, nelle accezioni di cui all'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del Codice Civile. A tale fine si

specifica che non si considera cambio di controllo il caso in cui i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che alla Data di Approvazione detengono, direttamente o indirettamente, il controllo della Società mantengano la loro partecipazione per una percentuale uguale o superiore al 30,1% o mantengano il controllo congiunto della Società;

- acquisizione da parte di uno o più Terzi Acquirenti di un numero di azioni o di una quota di una Controllata, ovvero di società controllanti direttamente o indirettamente quest'ultima, purché diverse dalla Società, complessivamente superiore al 50% del relativo capitale sociale, a meno che Autogrill non continui a detenerne il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- trasferimento definitivo a qualunque titolo a uno o più Terzi Acquirenti dell'azienda ovvero del ramo di azienda cui faccia capo il Rapporto del Beneficiario.

Codice Civile	Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942 – XX, n. 262, e successive modifiche e integrazioni.
Comunicazione Cessazione	di La comunicazione unilaterale in forma scritta ovvero l'accordo bilaterale avente ad oggetto la cessazione del Rapporto.
Consiglio Amministrazione	di Il consiglio di amministrazione <i>pro tempore</i> della Società, ovvero, su delega dello stesso, il Comitato Risorse Umane istituito dal Consiglio di Amministrazione, ovvero suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, deputati ad effettuare ogni valutazione relativa al Piano, ad assumere ogni relativa determinazione, e a dare esecuzione a quanto previsto dal Regolamento.
Controllate	Ciascuna delle società, di tempo in tempo, direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, dalla Società, che abbia in essere un Rapporto con uno o più Beneficiari.
Data di Approvazione	Il 28 maggio 2014, la data di definitiva approvazione del Piano da parte dell'Assemblea degli azionisti di Autogrill.
Data di Assegnazione	Con riferimento a ciascun Beneficiario, la data della determinazione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'individuazione di tale Beneficiario, il numero di Opzioni Assegnate allo stesso offerte, e il Valore di Assegnazione.
Data di Cessazione	La data (<i>i</i>) di ricevimento da parte del destinatario della Comunicazione di Cessazione del Rapporto

(indipendentemente dall'eventuale diversa data di cessazione del Rapporto ivi indicata), ovvero (ii) di cessazione del Rapporto (in caso di accordo bilaterale o di decesso del Beneficiario).

Data di Esercizio

La data, all'interno del Periodo di Esercizio, in cui il Beneficiario avrà consegnato la Scheda di Esercizio alla Società secondo quanto previsto dal Regolamento e dunque esercitato le Opzioni Esercitabili.

Data di Lancio

Per ciascuna *Wave* la data di inizio del Periodo di *Vesting* che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Data di *Vesting*

La data di fine del Periodo di *Vesting* di ciascuna *Wave*.

Giorno Lavorativo

Ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Milano per l'esercizio della loro normale attività.

Good Leaver

Le ipotesi di *Good Leaver* sono:

- licenziamento giustificato da motivi di carattere oggettivo ex artt. 29 e 33 del CCNL dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi;
- licenziamento ingiustificato;
- revoca o mancato rinnovo della carica di amministratore in assenza di giusta causa ex art. 2383, 3° comma, del Codice Civile;
- dimissioni volontarie, solo a condizione che il Beneficiario si trovi in possesso dei requisiti pensionistici di legge e nei 30 giorni successivi abbia presentato richiesta di accedere al relativo trattamento;
- dimissioni per giusta causa ex art. 2119 del Codice Civile;
- risoluzione consensuale del Rapporto;
- morte o invalidità permanente;
- qualunque altra causa di cessazione del Rapporto non espressamente disciplinata tra le ipotesi che precedono.

Gruppo

Collettivamente, la Società e le Controllate.

Indice FTSE MIB

L'indice di *benchmark* dei mercati azionari italiani, così come definito e misurato da Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

Opzioni

Tutte le *stock option* oggetto del Piano (gratuite, personali e non trasferibili *inter vivos*), che attribuiscono

a ciascun Beneficiario il diritto all'erogazione per ogni Opzione - quando esercitata e al verificarsi di tutte le condizioni previste nel Regolamento e nella relativa Scheda di Adesione - di una somma di denaro corrispondente alla differenza tra il Valore Finale e il Valore di Assegnazione, secondo le modalità e i termini indicati dal Regolamento.

Opzioni Assegnate	Le Opzioni per le quali la Società abbia inviato ai Beneficiari, e successivamente dagli stessi ricevuto, idonea Scheda di Adesione.
Opzioni Esercitabili	Le Opzioni Maturate che possono essere esercitate nei limiti, ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento.
Opzioni Maturate	Le Opzioni maturate ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento.
Periodo di Blocco	I giorni durante i quali non è consentito l'esercizio delle Opzioni in conformità alla procedura di "Internal Dealing" della Società di volta in volta in vigore.
Periodo di Esercizio	Indistintamente, i Giorni Lavorativi compresi nel periodo della durata di tre anni, ove non diversamente previsto, decorrente, per ciascuna <i>Wave</i> , dalla rispettiva Data di <i>Vesting</i> e indicato nella Scheda di Adesione, ad eccezione dei soli giorni compresi nel Periodo di Blocco, ovvero, nei casi previsti dal Regolamento, i Giorni Lavorativi compresi nel periodo appositamente indicato nel corso dei quali, essendosi verificate le relative condizioni di esercizio, potranno essere esercitate le Opzioni Esercitabili.
Periodo di <i>Lock-Up</i>	Il periodo della durata di un anno decorrente dalla Data di <i>Vesting</i> (la cui scadenza è definita come il primo Giorno Lavorativo che cade 365 giorni dopo la Data di <i>Vesting</i>).
Periodo di <i>Vesting</i>	Il periodo di maturazione delle Opzioni per ciascuna <i>Wave</i> che terminerà allo scadere di un periodo predefinito dalla Data di Lancio, come indicato nella Scheda di Adesione, e trascorso il quale le Opzioni Maturate potranno essere esercitate, secondo le modalità e nei termini indicati dal Regolamento e dalla Scheda di Adesione.
Piano	Il piano <i>rolling</i> di <i>Phantom Stock Option 2014</i> disciplinato dal Regolamento e dalle Schede di Adesione emesse per ciascuna <i>Wave</i> .
Premio	L'importo lordo in denaro che verrà corrisposto a ciascun Beneficiario che avrà legittimamente esercitato le Opzioni, nei termini e alle condizioni di cui al Regolamento, ferma l'applicazione del <i>Cap</i> .

Rapporto	Il rapporto di lavoro subordinato o di amministrazione in essere tra ciascun Beneficiario e la Società o una delle Controllate.
Regolamento	Il regolamento avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.
Scheda di Adesione	L'apposita scheda che sarà consegnata dalla Società ai Beneficiari, con allegato il Regolamento a formarne parte integrante, la cui sottoscrizione e consegna alla Società ad opera dei Beneficiari costituirà, ad ogni effetto, piena ed incondizionata adesione da parte dei Beneficiari alla <i>Wave</i> cui la scheda si riferisce.
Scheda di Esercizio	L'apposita scheda che la Società consegnerà ai Beneficiari, mediante la restituzione della quale, avendo debitamente adempiuto ai processi amministrativi indicati dalla Società, i Beneficiari potranno esercitare le Opzioni Esercitabili.
Terzo Acquirente	Un soggetto terzo diverso (i) dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che alla Data di Approvazione detengono, direttamente o indirettamente, il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, o (ii) dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che alla Data di Approvazione sono controllati, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, da alcuno dei soggetti di cui al punto (i).
Valore di Assegnazione	Il valore normale di ciascuna delle Azioni alla Data di Assegnazione, determinato secondo il disposto dell'art. 9, comma 4°, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, che sarà indicato nella Scheda di Adesione.
Valore Corrente	Il valore normale di ciascuna Azione alla Data di <i>Vesting</i> , determinato secondo il disposto dell'art. 9, comma 4°, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917.
Valore Finale	Il valore normale di ciascuna delle Azioni alla Data di Esercizio, determinato secondo il disposto dell'art. 9, comma 4°, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, integrato dei dividendi erogati dalla Data di Assegnazione sino alla Data di Esercizio.
Wave o Sottopiano	I sottopiani in cui si suddivide il Piano.

1. **Soggetti destinatari**

Il Piano è riservato a taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, come individuati nominativamente anche in più volte - ad insindacabile giudizio - dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti oppure tra i soggetti inseriti nel *management* della Società e delle Controllate in un'ottica di creazione di valore per la Società e il Gruppo.

1.1 **Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate.**

Il Regolamento non individua nominativamente i Beneficiari del Piano che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della Società, delle società controllanti la Società, e/o delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Società.

I Beneficiari saranno individuati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti oppure tra i soggetti inseriti nel *management* della Società e delle Controllate in relazione alla valorizzazione della Società e del Gruppo. I Beneficiari potranno essere individuati anche successivamente alla Data di Lancio di ogni *Wave*, purché entro lo scadere del Periodo di *Vesting* di detta *Wave*.

1.2 **Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.**

Il Regolamento non individua specifiche categorie di dipendenti o di collaboratori della Società, delle società controllanti la Società, e/o delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, destinatari del Piano.

Per quanto attiene le modalità di individuazione dei Beneficiari del Piano si rinvia al precedente paragrafo 1.1.

1.3 **Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti.**

Il Regolamento non individua nominativamente i Beneficiari del Piano che appartengono ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti.

Per quanto attiene le modalità di individuazione dei Beneficiari del Piano si rinvia al precedente paragrafo 1.1.

1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b), e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti.

Il Regolamento non descrive e/o indica numericamente i Beneficiari del Piano che appartengono alle categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b), e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti.

Per quanto attiene le modalità di individuazione dei Beneficiari del Piano si rinvia al precedente paragrafo 1.1.

Le informazioni previste dai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 che precedono saranno fornite, ove applicabili, in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

2. Ragioni che motivano l'adozione del piano

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani.

L'adozione del Piano è finalizzata all'incentivazione e alla fidelizzazione dei dipendenti e degli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate che occupano le posizioni di maggior rilievo in un'ottica di creazione di valore.

In particolare, il Piano costituisce uno degli strumenti mediante il quale si intende coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati del Gruppo, al fine di rafforzarne la fidelizzazione, garantendo al tempo stesso la valorizzazione della Società e del Gruppo e l'allineamento con gli interessi degli azionisti.

Considerando che il parametro più idoneo a quantificare la creazione di valore per gli azionisti è rappresentato dall'apprezzamento del valore di mercato delle Azioni della Società, il Consiglio di Amministrazione ritiene che i piani di incentivazione correlati al titolo e, di conseguenza, all'andamento dei relativi prezzi di Borsa, abbiano il vantaggio di allineare gli interessi del *management* a quelli degli azionisti, rappresentando lo strumento di incentivazione più efficace e che meglio risponde agli interessi della Società.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati, ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.

Il Regolamento del Piano prevede che l'attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari sia gratuita e non legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*.

Il numero delle Opzioni Assegnate sarà discrezionalmente ed insindacabilmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza strategica della posizione ricoperta nell'ambito della

Società o delle Controllate da ciascun Beneficiario in relazione alla valorizzazione della Società e del Gruppo.

2.3. Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Il Premio è costituito dall'importo lordo in denaro che sarà corrisposto a ciascun Beneficiario che avrà legittimamente esercitato le Opzioni nei termini e alle condizioni di cui al Regolamento, ferma l'applicazione del *Cap*. Il *Cap* applicabile a ciascun Beneficiario sarà stabilito - a insindacabile giudizio - dal Consiglio di Amministrazione sulla base della posizione ricoperta nell'ambito del Gruppo da ciascun Beneficiario e della retribuzione annua lorda, e sarà indicato nella relativa Scheda di Adesione.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del piano.

Non vi sono state significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano.

Il Piano e il relativo Regolamento sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2014, su proposta del Comitato Risorse Umane e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2389 del Codice Civile. Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea, in sede ordinaria, la proposta di delibera di seguito riportata:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione basato su *phantom stock option* denominato "Piano di Phantom Stock Option 2014" rivolto a taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel documento informativo allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione, e nel regolamento del piano allegato al documento informativo;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Phantom Stock Option 2014" ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
 - (i) individuare (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) i beneficiari del piano e determinare il numero di opzioni da assegnare a ciascuno di essi;
 - (ii) esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento del piano e assumere le relative determinazioni;
 - (iii) apportare al regolamento del piano le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie sul capitale della Società, al fine di mantenerne invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del piano; e
 - (iv) provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al piano, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione delle presenti delibere.

3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza.

L'attuazione del Piano è demandata al Consiglio di Amministrazione, che si avvarrà delle funzioni aziendali per gli aspetti di loro competenza e potrà anche delegare i propri poteri al Comitato per le Risorse Umane, all'Amministratore Delegato o ad altri consiglieri.

Il Piano prevede che al Consiglio di Amministrazione siano attribuiti tutti i poteri per dare attuazione allo stesso, ivi compreso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il potere di:

- individuare per ciascuna *Wave* i Beneficiari (anche tra i propri componenti);
- stabilire la Data di Lancio di ciascuna *Wave*;
- esercitare i poteri e le funzioni che il Regolamento del Piano attribuisce alla competenza del Consiglio di Amministrazione tra cui, a titolo esemplificativo, stabilire il numero massimo di Opzioni Assegnate, il *Cap*, il Valore di Assegnazione, il Periodo di *Vesting*, il Periodo di Esercizio nei casi previsti dal Regolamento, le determinazioni e l'entità

- del premio nelle ipotesi di cui agli articoli 9.1 e 11.2 del Regolamento del Piano;
- verificare il rispetto delle condizioni per la maturazione e l'esercizio delle Opzioni;
 - modificare e adeguare il Piano come indicato nel successivo paragrafo 3.3.

La gestione operativa del Piano è demandata al *Group Chief HR & Organization Officer*, il quale potrà delegare un soggetto terzo appositamente individuato, che potrà essere incaricato, in tutto o in parte, di ogni aspetto di tale gestione.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base.

In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale sociale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, raggruppamento o frazionamento di azioni ovvero di modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle Opzioni, sulle Azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione apporterà al Regolamento, a suo insindacabile giudizio, tutte le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

Qualora nel corso del Periodo di *Vesting* si verifichi un Cambio di Controllo, è prevista l'erogazione alla Data di *Vesting* di ciascuna *Wave*, a cui i Beneficiari hanno aderito, di un premio la cui entità è indicata nella Scheda di Adesione, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari e fermo restando le previsioni applicabili in caso di cessazione del Rapporto (si veda il successivo paragrafo 4.8). Tale premio sarà pagato, a seconda dei casi, dalla Società o dalla Controllata interessata dal Cambio di Controllo, in sostituzione di qualsiasi altro diritto o premio previsto dal Piano, che quindi perderà efficacia nei confronti dei Beneficiari interessati.

Qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto Azioni della Società che non comporti un Cambio di Controllo, i Beneficiari manterranno il diritto di esercitare le Opzioni Maturate agli stessi termini e condizioni. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di concedere ai Beneficiari di esercitare anticipatamente (in tutto o in parte) le Opzioni Assegnate non ancora esercitate (anche se non ancora Maturate). A tal fine dovrà essere contestualmente consegnata ai Beneficiari un'apposita Scheda di Esercizio, ed ivi fornita indicazione del relativo Periodo di Esercizio, con termine ultimo per l'esercizio non antecedente alla scadenza del periodo fissato per l'adesione all'offerta pubblica di acquisto o di scambio.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la

disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani.

Trattandosi di un piano di *phantom stock option*, il Piano non prevede l'assegnazione o l'acquisto di Azioni a seguito dell'esercizio delle Opzioni. Per l'attuazione del Piano è prevista, invece, l'attribuzione ai Beneficiari di Opzioni, il cui esercizio, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento, determina l'insorgere in capo al Beneficiario del diritto alla corresponsione del Premio.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei piani; eventuali conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati.

Tra i Beneficiari del Piano vi sono anche amministratori investiti di particolari cariche. Pertanto, la deliberazione consigliare di attribuzione delle Opzioni a tali Beneficiari verrà adottata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 del Codice Civile e dell'art. 2389 del Codice Civile.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione.

Il Comitato Risorse Umane ha proposto al Consiglio di Amministrazione l'adozione del Piano e del relativo Regolamento nella riunione del 5 marzo 2014.

Sulla base della proposta del Comitato Risorse Umane, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 13 marzo 2014 ha approvato l'adozione del Piano e del Regolamento, nonché la sottoposizione degli stessi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria convocata in unica convocazione per il giorno 28 maggio 2014.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione.

La convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Piano e del relativo schema di Regolamento è prevista per il 28 maggio 2014 in unica convocazione. In caso di approvazione del Piano e del relativo Regolamento da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si riunirà, di volta in volta, per assumere le decisioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Piano e, in particolare, ai fini dell'assegnazione delle Opzioni con riferimento a ciascuna *Wave*.

Le informazioni richieste a quest'ultimo riguardo dall'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti, al momento non disponibili, saranno fornite in conformità alla normativa vigente.

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati.

Il prezzo di riferimento delle Azioni sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., alla data (13 marzo 2014) in cui si è riunito il Consiglio di Amministrazione per definire la proposta in merito al Piano da sottoporre alla convocanda Assemblea è pari a Euro 7,485.

Il prezzo di riferimento delle Azioni sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., alla Data di Assegnazione delle Opzioni, sarà fornito di volta in volta in conformità alla normativa vigente.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già pubblicate ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

Le decisioni in merito all'assegnazione delle Opzioni saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Risorse Umane.

A tale riguardo, posto che le Opzioni Assegnate non risulteranno esercitabili immediatamente, ma solo qualora si verifichino le condizioni di maturazione previste dall'art. 6 del Regolamento, la Società non ritiene necessario approntare alcun presidio particolare alla Data di Assegnazione in relazione alle situazioni sopra richiamate. Infatti, l'eventuale diffusione di informazioni privilegiate in concomitanza con la Data di Assegnazione delle Opzioni risulterà ininfluente nei riguardi della generalità dei Beneficiari, in quanto a tale momento a costoro sarà precluso l'esercizio delle Opzioni.

Si sottolinea inoltre che il Valore di Assegnazione sarà corrispondente alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle Azioni di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la Data di Assegnazione allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi), ossia in un momento temporale ben anteriore sia rispetto alla Data di Assegnazione sia, soprattutto, rispetto all'inizio del Periodo di Esercizio.

In aggiunta a quanto sopra riportato, si rende infine noto che nei Periodi di Blocco la facoltà di esercizio delle Opzioni risulterà regolata dalle previsioni della procedura di "*Internal Dealing*" della Società di volta in volta vigente.

4. Caratteristiche degli strumenti attribuiti

4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il piano.

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari delle Opzioni il cui esercizio, ai termini ed alle condizioni previste dal Regolamento, determina l'insorgere in capo al Beneficiario del diritto alla corresponsione del Premio.

Le Opzioni saranno assegnate ai Beneficiari a titolo personale, e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti.

Il Piano si articola in tre *Wave*, la cui Data di Lancio sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I Beneficiari potranno essere individuati anche successivamente alla Data di Lancio di ogni *Wave*, purché entro lo scadere del Periodo di *Vesting*. Per i Beneficiari individuati dopo la Data di Lancio, il numero di Opzioni Maturate e la misura del *Cap* saranno riproporzionati in misura *pro-rata temporis* rispetto al periodo di effettivo servizio prestato dal Beneficiario durante il Periodo di *Vesting*.

Ogni *Wave* avrà un proprio Periodo di *Vesting* e un proprio Periodo di Esercizio.

4.3 Termine del piano.

Il Piano avrà scadenza alla data del 30 giugno 2021.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle categorie indicate.

Non è previsto un numero massimo di Opzioni. Il numero massimo di Opzioni Assegnate sarà discrezionalmente ed insindacabilmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza strategica della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società o delle Controllate in relazione alla valorizzazione della Società e del Gruppo.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizione di tali condizioni e risultati.

Assegnazione delle Opzioni

In occasione di ciascuna *Wave*, la Società invierà ai Beneficiari il Regolamento e la Scheda di Adesione, recante l'indicazione, tra l'altro, del quantitativo

massimo di Opzioni Assegnate e del Valore di Assegnazione.

Maturazione delle Opzioni

Le Opzioni Assegnate per ciascuna *Wave* matureranno – così divenendo Opzioni Maturate – solo al verificarsi congiunto, delle seguenti condizioni:

- (a) la *performance* dell’Azione nel Periodo di *Vesting* - determinata raffrontando il Valore di Assegnazione con il Valore Corrente - non sia peggiore della *performance* dell’Indice FTSE MIB con uno scostamento negativo massimo del 10%, in applicazione della formula qui sotto riportata. Si precisa che la *performance* dell’Indice FTSE MIB sarà determinata raffrontando il valore normale dell’indice FTSE MIB alla Data di Assegnazione (cioè: la media aritmetica dell’indice FTSE MIB registrato da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la Data di Assegnazione allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi)) con il valore normale dell’indice FTSE MIB alla Data di *Vesting* (cioè: la media aritmetica dell’indice FTSE MIB registrato da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la Data di *Vesting* allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi)).
- In caso di *performance* dell’Indice FTSE MIB ≥ 0 :

$$\text{Performance Azione} \geq \text{Performance Indice FTSE MIB} \times (1-10\%)$$

- In caso di *performance* dell’Indice FTSE MIB < 0 :

$$\text{Performance Azione} \geq \text{Performance Indice FTSE MIB} \times (1+10\%)$$

- (b) non si siano verificate situazioni di “*default*” o “*cross default*” come conseguenza del mancato rispetto da parte della Società in qualunque momento, nel corso del Periodo di *Vesting*, dei *covenant* pattuiti con i soggetti finanziatori della Società di tempo in tempo applicabili ai sensi di quanto previsto nei rispettivi contratti di finanziamento.

Conseguentemente, in caso di *performance* dell’Azione inferiore al limite soglia della *performance* dell’Indice FTSE MIB (calcolato nei termini sopra indicati) allo scadere del relativo Periodo di *Vesting*, oppure in caso di mancato rispetto dei *covenant* finanziari che generi un evento di “*default*” o “*cross default*” in qualunque momento nel corso del Periodo di *Vesting* di volta in volta applicabile per ciascuna *Wave*, i Beneficiari perderanno definitivamente il diritto di esercitare tutte le Opzioni Assegnate, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Esercizio delle Opzioni

Le Opzioni Maturate nella misura dell’80% diventeranno Opzioni Esercitabili alla Data di *Vesting* mentre il restante 20% sarà esercitabile alla scadenza del Periodo di *Lock-Up*.

In nessun caso l’ammontare del premio determinato secondo la seguente formula:

$$\text{Premio} = [(\text{Valore Finale} - \text{Valore di Assegnazione}) * \text{Numero Opzioni Maturate}]$$

potrà eccedere il *Cap*.

Pertanto, le Opzioni Maturate potranno essere esercitate – così divenendo Opzioni Esercitabili – nei seguenti termini e condizioni:

- a. sino alla scadenza del Periodo di *Lock-Up*, i Beneficiari potranno esercitare un numero massimo di Opzioni Maturate pari al minore tra (i) il 80% delle Opzioni Maturate, e (ii) un numero di Opzioni (“**X**”) che sarà calcolato in applicazione della seguente formula:

$$X = [(80\% \times Cap) / (\text{Valore Finale}_{1_esercizio} - \text{Valore di Assegnazione})]$$

- b. decorso il Periodo di *Lock-Up* e fino alla scadenza del Periodo di Esercizio, i Beneficiari potranno esercitare un numero massimo di Opzioni Maturate pari al minore tra (i) le Opzioni Maturate non ancora esercitate, e (ii) un numero di Opzioni (“**Y**”) che sarà calcolato in applicazione della seguente formula :

$$Y = [(Cap_{Totale} - PREMIO_{1_esercizio}) / (\text{Valore Finale}_{2_esercizio} - \text{Valore di Assegnazione})]$$

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sulle azioni rivenienti dall’esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

Si segnala che il Piano non prevede l’assegnazione o l’acquisto di Azioni ad esito dell’esercizio delle Opzioni.

Tuttavia, i Beneficiari che, alla data di ciascuna erogazione del Premio, siano “amministratori esecutivi” ai sensi e per gli effetti del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l’obbligo di acquistare sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. un numero di Azioni corrispondente a un investimento complessivo pari al 20% del Premio netto corrisposto (c.d. impegno di *minimum holding*). Tali Azioni dovranno essere mantenute – salva preventiva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione – sino alla data di cessazione dell’incarico.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all’attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall’esercizio di tali opzioni.

Non applicabile.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Poiché il diritto di esercitare le Opzioni è per sua natura funzionalmente collegato al permanere del rapporto tra i Beneficiari e la Società o le Controllate, in caso di cessazione del Rapporto troveranno applicazione le previsioni di seguito riportate, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari e ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di raggiungere accordi di contenuto diverso con ciascun Beneficiario.

In caso di cessazione del Rapporto riferibile ad un'ipotesi di *Bad Leaver*, il Beneficiario perderà definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni non ancora esercitate.

In caso di cessazione del Rapporto riferibile ad un'ipotesi di *Good Leaver*, la cui Data di Cessazione sia precedente allo scadere del Periodo di *Vesting* il Beneficiario (ovvero i suoi eredi o successori legittimi) manterrà il diritto di esercitare entro la scadenza del Periodo di Esercizio un numero di Opzioni Maturate - quale risultante in applicazione dei parametri descritti al precedente paragrafo 4.5 - riproporzionato in base al periodo di effettivo servizio prestato durante il Periodo di *Vesting*, con conseguente riproporzionamento *ratione temporis* anche della misura del *Cap*.

In caso di cessazione del Rapporto riferibile ad un'ipotesi di *Good Leaver*, la cui Data di Cessazione avvenga nel Periodo di Esercizio, il Beneficiario (ovvero i suoi eredi o successori legittimi) manterrà il diritto di esercitare entro la scadenza del Periodo di Esercizio le Opzioni Esercitabili ancora in suo possesso alla Data di Cessazione del Rapporto.

Il diritto di ogni Beneficiario a percepire il Premio ai termini e alle condizioni sopra descritte è altresì condizionato alla circostanza che il Beneficiario, il cui Rapporto con la Società o con una Controllata sia cessato, non svolga personalmente, o per interposta persona, fisica o giuridica, qualsiasi attività, anche solo occasionale o gratuita, a favore di uno dei soggetti concorrenti della Società, come individuati nella Scheda di Adesione, nel periodo compreso tra la Data di Cessazione e la scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo alla data di erogazione del Premio. In caso di violazione del suddetto obbligo, il Beneficiario perderà il diritto a percepire il Premio, ove non ancora erogato, o, nel caso in cui sia stato già erogato, sarà tenuto a restituire alla relativa società di appartenenza un importo pari al Premio corrispostogli.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani.

In caso di *delisting* delle azioni della Società durante il Periodo di *Vesting* il Piano cesserà di avere efficacia e il Consiglio di Amministrazione avrà piena facoltà di assumere le deliberazioni ritenute più opportune riguardo la sorte delle Opzioni, fermo restando, in ogni caso, il diritto dei Beneficiari,

all'erogazione per ciascuna *Wave* a cui hanno aderito, al momento del *delisting*, di un premio la cui entità è indicata nella Scheda di Adesione, riproporzionato, per ciascuna *Wave*, *ratione temporis* sulla base della porzione del Periodo di *Vesting* già trascorsa al momento del *delisting*.

- 4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto del piano, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto, indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto.**

Il Piano non prevede un diritto di riscatto da parte della Società.

- 4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3, del codice civile.**

Non applicabile.

- 4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento finanziario.**

Non è possibile quantificare il massimo onere atteso per la Società, al verificarsi di tutte le condizioni, alla data di liquidazione del Premio, in quanto esso dipenderà dall'individuazione dei Beneficiari e dalla determinazione del *Cap* a ciascun Beneficiario applicabile.

- 4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal piano.**

Il Piano non avrà effetti diluitivi sul capitale sociale della Società.

- 4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione di diritti patrimoniali.**

Non applicabile al Piano.

- 4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.**

Non applicabile al Piano.

- 4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione.**

Non applicabile al Piano.

4.17 Scadenza delle opzioni.

Si rinvia a quanto indicato ai precedenti paragrafi 4.3 e 4.5.

4.18 Modalità (americano/europeo) tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*).

Si rinvia a quanto indicato al precedente paragrafo 4.5.

4.19 Prezzo di esercizio ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato; e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio.

Non applicabile al Piano.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (*fair market value*), motivazioni di tale differenza.

Non applicabile al Piano.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari.

Non applicabile al Piano.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziabili nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per la determinazione del valore.

Non applicabile al Piano.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.).

Si rinvia a quanto indicato al precedente paragrafo 3.3.

4.24 Tabella

Le informazioni di cui alla Tabella n. 1 allegata allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, ove applicabili, saranno fornite, di volta in volta, ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

AUTOGRILL S.p.A.

**REGOLAMENTO DEL PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION 2014
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 13
MARZO 2014 E SOTTOPOSTO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI
AUTOGRILL S.P.A. CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE IN
DATA 28 MAGGIO 2014**

1. OGGETTO ED AVVERTENZE

Il presente Regolamento, unitamente alle Schede di Adesione emesse per ogni *Wave* o Sottopiano, definisce i termini e le condizioni generali del piano *rolling* “*Phantom Stock Options 2014*” rivolto a taluni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle sue Controllate, individuati, in conformità al Regolamento, all’interno del *management* del Gruppo al fine di incentivare alla valorizzazione della Società e del Gruppo ed al tempo stesso di creare uno strumento di *retention*. Il Regolamento non costituisce un prospetto informativo o un documento informativo equipollente.

Il Regolamento è stato approvato dall’Assemblea della Società, nella riunione del 28 maggio 2014, su proposta del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per le Risorse Umane della Società, per quanto di rispettiva competenza.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento: (i) i termini e le espressioni di seguito elencati, riportati con sottolineatura e lettera iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi; (ii) i termini e le espressioni non sottolineati ma riportati con iniziale maiuscola in uno o più paragrafi di questo Articolo 2 sono definiti in altri paragrafi dello stesso; (iii) i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

“Autogrill” o “Società”: Autogrill S.p.A., con sede legale in Novara, via L. Giulietti 9 e con sede secondaria in Palazzo Z, Strada 5, 20089 Rozzano (Milano).

“Azioni”: le azioni ordinarie di Autogrill quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“Bad Leaver” e “Good Leaver”: le ipotesi di cessazione del Rapporto che saranno specificamente indicate nella Scheda di Adesione di ciascun Beneficiario, al verificarsi delle quali troverà applicazione la disciplina dell’Articolo 8.

“Beneficiari”: i dipendenti, e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società o delle Controllate, assegnatari di Opzioni, come individuati nominativamente anche in più volte - ad insindacabile giudizio - dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti oppure tra soggetti inseriti nel *management* della Società e delle Controllate in un’ottica di creazione di valore.

“Cambio di Controllo”: indistintamente, una delle operazioni di cui al paragrafo 9.1.

“Cap”: l’ammontare massimo del Premio complessivamente conseguibile da ciascun Beneficiario per effetto (anche se in più soluzioni) dell’esercizio delle Opzioni in relazione a ciascuna *Wave*. Il *Cap* applicabile a ciascun Beneficiario, stabilito per ciascuna *Wave* dal Consiglio di Amministrazione, è indicato nella relativa Scheda di Adesione ed espresso in Euro.

“Codice Civile”: il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942 – XX, n. 262, e successive modifiche e integrazioni.

“Comunicazione di Cessazione”: la comunicazione unilaterale in forma scritta ovvero l’accordo bilaterale avente ad oggetto la cessazione del Rapporto.

“Consiglio di Amministrazione”: il Consiglio di Amministrazione *pro tempore* della Società, ovvero, su delega dello stesso, il Comitato per le Risorse Umane istituito dal

Consiglio di Amministrazione, ovvero suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, deputati ad effettuare ogni valutazione relativa al Piano, ad assumere ogni relativa determinazione, e a dare esecuzione a quanto previsto dal Regolamento.

“Controllate”: indistintamente, ciascuna delle società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, dalla Società, che abbia in essere un Rapporto con uno o più Beneficiari.

“Data di Approvazione”: il giorno 28 maggio 2014, la data di definitiva approvazione del Regolamento da parte dell’Assemblea degli azionisti di Autogrill S.p.A..

“Data di Assegnazione”: con riferimento a ciascun Beneficiario, la data della determinazione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l’individuazione di tale Beneficiario, il numero di Opzioni Assegnate allo stesso offerte, e il Valore di Assegnazione.

“Data di Cessazione”: la data (i) di ricevimento da parte del destinatario della Comunicazione di Cessazione del Rapporto (indipendentemente dall’eventuale diversa data di cessazione del Rapporto ivi indicata), ovvero (ii) di cessazione del Rapporto (in caso di accordo bilaterale o di decesso del Beneficiario).

“Data di Esercizio”: la data, all’interno del Periodo di Esercizio, in cui il Beneficiario avrà consegnato la Scheda di Esercizio alla Società secondo quanto previsto all’articolo 7 e dunque esercitato le Opzioni Esercitabili.

“Data di Lancio”: per ciascuna *Wave* la data di inizio del Periodo di *Vesting* che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

“Data di Vesting”: la data di fine del Periodo di *Vesting* di ciascuna *Wave*.

“Giorno Lavorativo”: ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Milano per l’esercizio della loro normale attività.

“Gruppo Autogrill” o “Gruppo”: collettivamente, Autogrill e le Controllate.

“Indice FTSE MIB”: indice di benchmark dei mercati azionari italiani, così come definito e misurato da Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).

“Opzioni”: tutte le *stock option* oggetto del Piano (gratuite, personali e non trasferibili *inter vivos*) che attribuiscono a ciascun Beneficiario il diritto all’erogazione per ogni Opzione, quando esercitata e al verificarsi di tutte le condizioni disposte in questo Regolamento e nella relativa Scheda di Adesione, di una somma di denaro corrispondente alla differenza tra Valore Finale e Valore di Assegnazione, secondo le modalità e nei termini indicati dal Regolamento.

“Opzioni Assegnate”: le Opzioni per le quali la Società abbia inviato ai Beneficiari, e successivamente dagli stessi ricevuto, idonea Scheda di Adesione con le modalità di cui all’Articolo 4.

“Opzioni Esercitabili”: le Opzioni Maturate che possono essere esercitate nei limiti, ai termini e alle condizioni di cui agli Articoli 6 e 7.

“Opzioni Maturate”: le Opzioni maturate ai termini dell’Articolo 6.

“Periodo di Blocco”: i giorni durante i quali non è consentito l’esercizio delle Opzioni in conformità alla procedura di “*Internal Dealing*” della Società di volta in volta in vigore.

“Periodo di Esercizio”: indistintamente, i Giorni Lavorativi compresi nel periodo, della durata di tre anni, ove non diversamente previsto, decorrente, per ciascuna *Wave*, dalla rispettiva Data di *Vesting* e indicato nella Scheda di Adesione, ad eccezione dei soli giorni compresi nel Periodo di Blocco, ovvero, nei casi previsti dal Regolamento, i

Giorni Lavorativi compresi nel periodo appositamente indicato, nel corso dei quali, essendosi verificate le relative condizioni di esercizio, potranno essere esercitate le Opzioni Esercitabili.

“Periodo di Lock-Up”: il periodo della durata di un anno decorrente dalla Data di *Vesting* (la cui scadenza è definita come il primo Giorno Lavorativo 365 giorni dopo la Data di *Vesting*).

“Periodo di Vesting”: il periodo di maturazione delle Opzioni per ciascuna *Wave* che terminerà allo scadere di un periodo predefinito dalla Data di Lancio, come indicato nella Scheda di Adesione, e trascorso il quale le Opzioni Maturate potranno essere esercitate, secondo le modalità e nei termini indicati dal Regolamento e dalla Scheda di Adesione

“Piano”: il piano *rolling* di *Phantom Stock Option* 2014 rivolto ai Beneficiari disciplinato dal presente Regolamento nonché dalle Schede di Adesione emesse per ciascuna *Wave*.

“Premio”: l'importo lordo in denaro che verrà corrisposto a ciascun Beneficiario che avrà legittimamente esercitato le Opzioni nei termini e alle condizioni di cui al Regolamento, calcolato secondo quanto previsto al paragrafo 5.2, ferma l'applicazione del *Cap*.

“Rapporto”: il rapporto di lavoro subordinato o di amministrazione in essere tra ciascun Beneficiario e la Società o una delle Controllate. In caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un rapporto di lavoro subordinato e di un rapporto di amministrazione, ai fini del Regolamento (ed in particolare dell'applicazione dell'Articolo 8) si terrà conto della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

“Regolamento”: il presente regolamento, avente ad oggetto i criteri, le modalità e i termini di attuazione del Piano.

“Scheda di Adesione”: l'apposita scheda, di cui al modello allegato *sub A*, che sarà consegnata dalla Società ai Beneficiari, con allegato il Regolamento a formarne parte integrante, la cui sottoscrizione e consegna alla Società ad opera dei Beneficiari costituisce ad ogni effetto piena ed incondizionata adesione da parte dei Beneficiari alla *Wave* cui la scheda si riferisce.

“Scheda di Esercizio”: l'apposita scheda, di cui al modello allegato *sub B*, che la Società consegnerà ai Beneficiari nei casi previsti dal Regolamento, mediante la restituzione della quale, avendo debitamente adempiuto ai processi amministrativi indicati dalla Società, i Beneficiari potranno esercitare le Opzioni Esercitabili.

“Sottopiani” o “Wave”: i sottopiani in cui si suddivide il Piano. I Beneficiari potranno essere invitati ad aderire a una o più *Wave* mediante l'invio per ciascuna *Wave* della relativa Scheda di Adesione. Ogni *Wave* avrà un proprio Periodo di *Vesting* e un proprio Periodo di Esercizio.

“Terzo Acquirente”: un soggetto terzo diverso (i) dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che alla Data di Approvazione detengono, direttamente o indirettamente, il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, o (ii) dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che alla Data di Approvazione sono controllati, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, da alcuno dei soggetti di cui al punto (i).

“Valore di Assegnazione”: il valore normale di ciascuna Azione alla Data di Assegnazione, determinato secondo il disposto dell'art. 9, comma 4°, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, che sarà indicato nella Scheda di Adesione (cioè: la media aritmetica del prezzo ufficiale delle Azioni di ciascun giorno di quotazione presso il

mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la Data di Assegnazione allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi)).

“Valore Corrente”: il valore normale di ciascuna Azione alla Data di *Vesting*, determinato secondo il disposto dell’art. 9, comma 4°, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (cioè: la media aritmetica del prezzo ufficiale delle Azioni di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la Data di *Vesting* allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi)).

“Valore Finale”: il valore normale di ciascuna Azione alla Data di Esercizio, determinato secondo il disposto dell’art. 9, comma 4°, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (cioè: la media aritmetica del prezzo ufficiale delle Azioni di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la Data di Esercizio allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi)), integrato dei dividendi erogati dalla Data di Assegnazione sino alla Data di Esercizio.

3. CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE OPZIONI

I Beneficiari di ciascuna *Wave* e il numero di Opzioni offerte a ciascuno di loro saranno discrezionalmente ed insindacabilmente determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza della rispettiva posizione ricoperta nell’ambito della Società o delle Controllate in relazione alla valorizzazione della Società e del Gruppo. I Beneficiari potranno essere individuati anche successivamente alla Data di Lancio di ogni *Wave*, purché entro lo scadere del Periodo di *Vesting*.

4. ATTRIBUZIONE DELLE OPZIONI E ADESIONE AL PIANO

4.1 Il Piano si articola in tre *Wave*. In occasione di ciascuna *Wave*, la Società invierà in modalità cartacea e/o elettronica a ciascun Beneficiario, individuato con le modalità di cui all’Articolo 3, il Regolamento e la Scheda di Adesione della/e *Wave* a cui prende parte, recante indicazione, tra l’altro, del numero di Opzioni Assegnate, del Valore di Assegnazione, del Periodo di *Vesting*, del Periodo di *Lock-Up*, del *Cap* e del premio previsto in caso di cambio di controllo o di *delisting* ai sensi, rispettivamente, dei paragrafi 9.1 e 11.2.

4.2 Ciascun Beneficiario potrà aderire a ciascuna *Wave* sottoscrivendo e consegnando alla Società la Scheda di Adesione relativa a ciascuna *Wave* entro 10 giorni di calendario dal ricevimento della stessa, a pena di decadenza dal diritto di aderire alla *Wave*.

4.3 Le Opzioni si intenderanno Assegnate a tutti gli effetti alla data in cui perverrà alla Società la Scheda di Adesione di cui al paragrafo 4.2 debitamente compilata e sottoscritta. Resta inteso che la determinazione del Valore di Assegnazione manterrà il riferimento alla Data di Assegnazione, come definito nell’Articolo 2.

5. NATURA E CARATTERISTICHE DELLE OPZIONI E DEL PREMIO

- 5.1 L'attribuzione delle Opzioni avverrà a titolo gratuito. I Beneficiari non saranno pertanto tenuti a pagare alcun corrispettivo alla Società per tale attribuzione.
- 5.2 Il Beneficiario che avrà esercitato validamente le Opzioni secondo le condizioni e nei termini stabiliti nel Piano e nel Regolamento, vedrà riconosciuto per ciascuna Opzione esercitata un importo lordo in denaro pari al Valore Finale meno il Valore di Assegnazione (il "Premio"), fermo restando la verifica da parte della Società del raggiungimento del *Cap* alla Data di Esercizio, come definito all'articolo 6.
- 5.3 Le Opzioni saranno Assegnate ai Beneficiari a titolo personale, e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.
- 5.4 In caso di decesso, il Beneficiario verrà considerato *Good Leaver*.
- 5.5 Il Premio, e più in generale ogni beneficio riconosciuto con il Piano:
- a. costituirà una corresponsione di carattere straordinario e non potrà ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante, a seconda dei casi, della normale retribuzione o del normale compenso dei Beneficiari. In particolare, l'eventuale maggior valore sopraindicato è da intendersi già comprensivo dell'eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti eventualmente applicabili (quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità o l'indennità supplementare, se dovute) e dalla legge (quali, ad esempio, l'indennità di preavviso), ad eccezione del trattamento di fine rapporto, essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del numero di Opzioni da attribuirsi a ciascun Beneficiario, e non avrà pertanto alcun ulteriore effetto sul calcolo degli stessi;
 - b. non potrà costituire il presupposto per il riconoscimento di analoghi o ulteriori benefici, nell'ambito del Piano o altrimenti;
 - c. non attribuirà ai Beneficiari il diritto, alla scadenza del Piano, a partecipare ad ulteriori eventuali sistemi di incentivazione comunque realizzati, o a remunerazioni di sorta.
- 5.6 Resta espressamente inteso che il valore del Premio conseguibile è stato specificamente determinato, per un valore pari al 33% del medesimo, in considerazione di quanto previsto al paragrafo 8.7.
- 5.7 L'attribuzione delle Opzioni in occasione di ciascuna *Wave* non potrà costituire ad alcun titolo per i relativi Beneficiari il presupposto e/o fondamento per l'attribuzione di ulteriori opzioni in occasione di piani di incentivazione successivi.

6. MATURAZIONE DELLE OPZIONI ASSEGNATE E RELATIVA ESERCITABILITÀ

- 6.1 Le Opzioni Assegnate per ciascuna *Wave* matureranno – così divenendo Opzioni Mature – solo al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

a. La *performance* dell’Azione nel Periodo di *Vesting*, determinata raffrontando il Valore di Assegnazione con il Valore Corrente, non sia peggiore della *Performance* dell’Indice FTSE MIB con uno scostamento negativo massimo del 10%, in applicazione della formula qui sotto riportata. Si precisa che la *Performance* dell’Indice FTSE MIB sarà determinata raffrontando il valore normale dell’indice FTSE MIB alla Data di Assegnazione (cioè: la media aritmetica dell’indice FTSE MIB registrato da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la Data di Assegnazione allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi)) con il valore normale dell’indice FTSE MIB alla Data di *Vesting* (cioè: la media aritmetica dell’indice FTSE MIB registrato da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la Data di *Vesting* allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi)).

- In caso di *performance* dell’Indice FTSE MIB ≥ 0 :

$$\text{Performance Azione} \geq \text{Performance Indice FTSE MIB} \times (1-10\%)$$

- In caso di *performance* dell’Indice FTSE MIB < 0 :

$$\text{Performance Azione} \geq \text{Performance Indice FTSE MIB} \times (1+10\%)$$

b. non si siano verificate situazioni di “*default*” o “*cross default*” come conseguenza del mancato rispetto da parte della Società in qualunque momento, nel corso del Periodo di *Vesting*, dei *covenant* pattuiti con i soggetti finanziatori della Società di tempo in tempo applicabili ai sensi di quanto previsto nei rispettivi contratti di finanziamento.

Conseguentemente, in caso di *performance* dell’Azione inferiore al limite soglia della *performance* dell’Indice FTSE MIB (calcolato nei termini sopra indicati) allo scadere del relativo Periodo di *Vesting*, oppure in caso di mancato rispetto dei *covenant* finanziari che generi un evento di “*default*” o “*cross default*” in qualunque momento nel corso del Periodo di *Vesting* di volta in volta applicabile per ciascuna *Wave*, i Beneficiari perderanno definitivamente il diritto di esercitare tutte le Opzioni Assegnate, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

6.2 Per quanto concerne i Beneficiari individuati successivamente alla Data di Lancio a norma del precedente Articolo 3, al verificarsi delle condizioni di cui al precedente paragrafo 6.1, il numero di Opzioni Maturate corrisponderà ad una percentuale delle Opzioni Assegnate determinata *pro-rata temporis* rispetto al periodo di effettivo servizio prestato dal Beneficiario durante il Periodo di *Vesting* con conseguente riproporzionamento *ratione temporis* anche della misura del *Cap*.

6.3 Le Opzioni Maturate nella misura dell’80% diventeranno Opzioni Esercitabili alla Data di *Vesting*, mentre il restante 20% sarà esercitabile alla scadenza del Periodo di *Lock-Up*.

6.4 Inoltre, i Beneficiari che, alla data di ciascuna erogazione del Premio, siano “amministratori esecutivi” ai sensi e per gli effetti del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come individuati dal Consiglio di Amministrazione,

avranno l'obbligo di acquistare sul mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. un numero di Azioni corrispondente a un investimento complessivo pari al 20% del Premio netto corrisposto (c.d. impegno di *Minimum Holding*). Tali Azioni dovranno essere mantenute – salva preventiva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione – sino alla data di cessazione dell'incarico.

6.5 Resta peraltro inteso che in nessun caso l'ammontare del premio determinato secondo la seguente formula:

$$\text{Premio} = [(\text{Valore Finale} - \text{Valore di Assegnazione}) * \text{Numero Opzioni Maturate}]$$

potrà eccedere il *Cap*.

Pertanto, sino alla scadenza del Periodo di *Lock-Up*, i Beneficiari potranno esercitare un numero massimo di Opzioni Maturate pari al minore tra:

- a. l'80% delle Opzioni Maturate;
- b. un numero di Opzioni che sarà calcolato in applicazione della seguente formula:

$$\text{Opzioni Esercitabili}_{1_esercizio} = [(80\% \times \text{Cap}) / (\text{Valore Finale}_{1_esercizio} - \text{Valore di Assegnazione})]$$

6.6 Decorso il Periodo di *Lock-Up* e fino alla scadenza del Periodo di Esercizio, i Beneficiari potranno esercitare un numero massimo di Opzioni Maturate pari al minore tra:

- a. le Opzioni Maturate e non ancora esercitate;
- b. un numero di Opzioni che sarà calcolato in applicazione della seguente formula :

$$\text{Opzioni Esercitabili}_{2_esercizio} = [(\text{Cap}_{\text{Totale}} - \text{PREMIO}_{1_esercizio}) / (\text{Valore Finale}_{2_esercizio} - \text{Valore di Assegnazione})]$$

6.7 Resta infine inteso che, qualora il numero di Opzioni Esercitabili determinato in applicazione dei paragrafi che precedono risulti essere un numero decimale, tale numero sarà arrotondato per difetto al numero intero più vicino.

7. ESERCIZIO DELLE OPZIONI

7.1 La Società invierà ai Beneficiari, nel più breve tempo possibile successivamente allo scadere del Periodo di *Vesting* di ciascuna *Wave*, la Scheda di Esercizio indicante il numero di Opzioni Maturate e il numero di Opzioni Esercitabili.

7.2 I Beneficiari potranno esercitare le Opzioni Esercitabili per ciascuna *Wave* in massimo due *tranche*, di cui la prima comprendente l'80% delle Opzioni Maturate, e la seconda comprendente il 20% delle Opzioni Maturate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6. La Società metterà a disposizione dei Beneficiari la

Scheda di Esercizio (sia essa cartacea e/o elettronica) attraverso cui esprimere la volontà di esercitare.

- 7.3 Ciascuna Scheda di Esercizio potrà essere consegnata dai Beneficiari alla Società solo nel corso del Periodo di Esercizio.
- 7.4 Il pagamento del Premio spettante ad esito dell'esercizio avverrà con la busta paga del mese successivo alla Data di Esercizio. In caso di Beneficiari la cui remunerazione sia corrisposta in valuta diversa dall'Euro, il Premio e ogni altra eventuale attribuzione in denaro prevista dal presente Regolamento (tra cui, il premio previsto dai paragrafi 9.1 e 11.2) sarà corrisposta nella valuta di riferimento applicando il tasso di cambio vigente alla Data di Assegnazione e riportato nella Scheda di Adesione.
- 7.5 Ciascuna Controllata potrà aderire al Piano approvando il presente Regolamento e assumendo, in tal modo, tutti i relativi obblighi di pagamento e costi comunque connessi nei confronti dei Beneficiari che abbiano un Rapporto in essere con ciascuna Controllata.

8. SORTE DELLE OPZIONI IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

- 8.1 Poiché il diritto di esercitare le Opzioni è per sua natura funzionalmente collegato al permanere del Rapporto tra i Beneficiari e la Società o le Controllate, in caso di cessazione del Rapporto troveranno applicazione le previsioni di cui al presente Articolo 8, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari e ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di raggiungere accordi di contenuto diverso con ciascun Beneficiario.
- 8.2 In caso di cessazione del Rapporto riferibile ad un'ipotesi di *Bad Leaver*, il Beneficiario perderà definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni non ancora esercitate.
- 8.3 In caso di cessazione del Rapporto riferibile ad un'ipotesi di *Good Leaver* la cui Data di Cessazione sia precedente allo scadere del Periodo di *Vesting*, il Beneficiario (ovvero i suoi eredi o successori legittimi) manterrà il diritto di esercitare entro la scadenza del Periodo di Esercizio un numero di Opzioni Maturate - quale risultante in applicazione dei parametri di cui all'Articolo 6 - riproporzionato in base al periodo di effettivo servizio prestato durante il Periodo di *Vesting*, con conseguente riproporzionamento *ratione temporis* anche della misura del *Cap*.
- 8.4 In caso di cessazione del Rapporto riferibile ad un'ipotesi di *Good Leaver* la cui Data di Cessazione avvenga nel Periodo di Esercizio, il Beneficiario (ovvero i suoi eredi o successori legittimi) manterrà il diritto di esercitare entro la scadenza del Periodo di Esercizio le Opzioni Esercitabili ancora in suo possesso alla Data di Cessazione del Rapporto.
- 8.5 Resta inteso che (i) la scadenza naturale della carica di amministratore seguita da immediato rinnovo senza soluzione di continuità non sarà ritenuta una cessazione del Rapporto; e (ii) il diritto dei Beneficiari di esercitare le Opzioni Esercitabili resterà comunque sospeso a partire dal momento dell'eventuale invio di una lettera di contestazione disciplinare (ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 7 della legge 300/70, qualora il Rapporto sia regolato dalla legge italiana, ovvero, in caso contrario, conformemente a quanto previsto dalla legislazione applicabile), e sino al momento della conclusione del procedimento disciplinare.

- 8.6 Resta infine inteso che in caso di trasferimento del Rapporto dalla Società o dalla Controllata ad un'altra società del Gruppo e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito del Gruppo, il Beneficiario conserverà, *mutatis mutandis*, ogni diritto attribuitogli dal Regolamento.
- 8.7 Il diritto di ogni Beneficiario a percepire il Premio è infine condizionato alla circostanza che il Beneficiario il cui Rapporto con la Società o con una Controllata sia cessato, non abbia a svolgere personalmente, o per interposta persona, fisica o giuridica, qualsiasi attività, anche solo occasionale o gratuita, a favore di uno dei soggetti concorrenti della Società, come individuati nella Scheda di Adesione, nel periodo compreso tra la Data di Cessazione e la scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo alla data di erogazione del Premio. Nel caso del verificarsi di tale circostanza, tale Beneficiario perderà dunque il diritto a percepire il Premio, ove non ancora erogato, o, nel caso in cui sia stato già erogato, sarà tenuto a restituire alla relativa società di appartenenza un importo pari al Premio corrispostogli.

9. CAMBIO DI CONTROLLO E OPA

9.1 Qualora, nel corso del Periodo di *Vesting*, si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione da parte di uno o più Terzi Acquirenti di un numero di azioni della Società tale da comportare l'acquisto del controllo sulla stessa, nelle accezioni di cui all'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del Codice Civile. A tale fine si specifica che non si considera cambio di controllo il caso in cui i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che alla Data di Approvazione detengono, direttamente o indirettamente, il controllo della Società mantengano la loro partecipazione per una percentuale uguale o superiore al 30,1% o mantengano il controllo congiunto della Società;
- b. acquisizione da parte di uno o più Terzi Acquirenti di un numero di azioni o di una quota di una Controllata, ovvero di società controllanti direttamente o indirettamente quest'ultima, purché diverse dalla Società, complessivamente superiore al 50% del relativo capitale sociale, a meno che Autogrill non continui a detenerne il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- c. trasferimento definitivo a qualunque titolo a uno o più Terzi Acquirenti dell'azienda ovvero del ramo di azienda cui faccia capo il Rapporto del Beneficiario;

per tutti i Beneficiari, nell'ipotesi in cui il Cambio di Controllo riguardi la Società, ovvero anche solo per i Beneficiari il cui rapporto faccia capo alla Controllata ovvero all'azienda o ramo di azienda oggetto del Cambio di Controllo, è prevista l'erogazione alla Data di *Vesting* di ciascuna *Wave*, a cui i Beneficiari hanno aderito, di un premio la cui entità è indicata nella Scheda di Adesione, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari e fermo restando le previsioni di cui all'Articolo 8

che precede. Tale premio sarà pagato, a seconda dei casi, dalla Società o dalla Controllata interessata dal Cambio di Controllo, in sostituzione di qualsiasi altro diritto o premio previsto dal presente Regolamento che perderà efficacia nei confronti dei Beneficiari interessati.

- 9.2 Qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto Azioni della Società che non comporti un Cambio di Controllo ai sensi del paragrafo 9.1 che precede, i Beneficiari manterranno il diritto di esercitare le Opzioni Maturate in applicazione dei parametri di cui all'Articolo 6 e nei termini e con le modalità di cui all'Articolo 7. Resta peraltro inteso che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di concedere ai Beneficiari di esercitare anticipatamente (in tutto o in parte) le Opzioni Assegnate non ancora esercitate (anche se non ancora Maturate): a tal fine dovrà essere contestualmente consegnata ai Beneficiari un'apposita Scheda di Esercizio, ed ivi fornita indicazione del relativo Periodo di Esercizio, con termine ultimo per l'esercizio non antecedente alla scadenza del periodo fissato per l'adesione all'offerta pubblica di acquisto o di scambio.

10. REGIME FISCALE

La partecipazione al Piano potrà comportare imposizione dei redditi, l'applicazione di tasse e/o contributi sociali a carico dei Beneficiari nei casi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento di volta in volta vigente ed applicabile a ciascun Beneficiario.

11. ADEGUAMENTI DEL REGOLAMENTO

- 11.1 In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, raggruppamento o frazionamento di azioni ovvero di modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle Opzioni, sulle Azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione apporterà al Regolamento, a suo insindacabile giudizio, le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.
- 11.2 In caso di *delisting* delle azioni della Società durante il Periodo di *Vesting*, il Piano cesserà di avere efficacia e il Consiglio di Amministrazione avrà piena facoltà di assumere le deliberazioni ritenute più opportune riguardo la sorte delle Opzioni, fermo restando, in ogni caso, il diritto dei Beneficiari, all'erogazione per ciascuna *Wave* a cui hanno aderito, al momento del *delisting*, di un premio la cui entità è indicata nella Scheda di Adesione, riproporzionato, per ciascuna *Wave*, *ratione temporis* sulla base della porzione del Periodo di *Vesting* già trascorsa al momento del *delisting*.

12. DURATA DEL PIANO

- 12.1 Il Piano avrà durata dalla Data di Approvazione sino al 30 giugno 2021.

12.2 Ogni Opzione ed ogni altro diritto previsto nel Regolamento non esercitati entro la data di cui al paragrafo 12.1, salvo che per il relativo esercizio il Regolamento non disponga un termine più breve, verranno definitivamente meno e non potranno più essere esercitati.

13. RISERVATEZZA

Il Piano, il Regolamento e i suoi allegati, nonché qualsivoglia notizia od informazione relativa agli stessi o ivi contenuta, sono strettamente riservati, fatti salvi gli obblighi di informativa e di comunicazione al mercato che incombono sulla Società. In ogni caso, i Beneficiari si impegnano a non divulgare a terzi il Piano, il Regolamento e i suoi allegati, ed a mantenere il più stretto riserbo circa qualsivoglia notizia od informazione relativa agli stessi o ivi contenuta.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Piano, il Regolamento e i suoi allegati sono regolati dalle norme della legge italiana. Ogni eventuale controversia scaturente, originata, o dipendente da, o comunque relativa al Piano, al Regolamento o ai suoi allegati, sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano.

15. GESTIONE OPERATIVA

La gestione operativa e l'attuazione pratica del Piano saranno affidate al *Group Chief HR & Organization Officer* che potrà a ciò delegare un soggetto terzo appositamente individuato, il quale potrà essere incaricato, in tutto o in parte, di ogni aspetto di tale gestione.

SCHEDA DI ADESIONE
PHANTOM STOCK OPTIONS PLAN 2014 DI AUTOGRILL S.P.A.
WAVE [_____]

Spettabile

Autogrill S.p.A.,

Palazzo Z, Strada 5,

20089 Rozzano (Milano)

Il/la sottoscritto/a _____ (di seguito il “Beneficiario”)
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ via _____ n. _____
Telefono _____ cod. fisc. _____

Dichiara di aver ricevuto ed aver preso visione e piena cognizione del Regolamento del Piano di “*Phantom Stock Options 2014*” della Società che costituisce parte integrante e sostanziale di questa Scheda di Adesione e che si intende qui interamente richiamato (anche nelle definizioni convenzionali di termini ed espressioni) e di accettarne integralmente, con la sottoscrizione di questa Scheda di Adesione e di copia del Regolamento stesso, i termini, le modalità e le condizioni.

Dichiara di essere informato/a che la presente Scheda di Adesione deve essere presentata presso la Società, a pena di decadenza dal diritto alla attribuzione delle Opzioni, entro dieci giorni dal ricevimento della presente.

Conferma a tutti gli effetti e sotto la propria esclusiva responsabilità, l'esattezza dei dati anagrafici sopra indicati.

Conferma di essere informato/a e di accettare che, qualora questa Scheda di Adesione risultasse incompleta in quanto non debitamente compilata o sottoscritta in tutte le sue parti, la stessa sarà priva di efficacia anche ai sensi dell'art. 1326, 4° comma, del Codice Civile.

Prende atto che gli/le è stato attribuito dalla Società un numero massimo di Opzioni pari a _____.

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il numero di Opzioni prima Maturate e quindi Esercitabili sarà determinato dalla Società ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare che, in ottemperanza alle applicabili disposizioni del Regolamento, il *Cap* - ovvero sia l'ammontare massimo del Premio conseguibile, anche se erogato in più soluzioni - sarà pari a lordi Euro [●].

- Dichiara** di essere a conoscenza e di accettare che il Valore di Assegnazione determinato dalla Società alla Data di Assegnazione, è pari a Euro _____.
- Dichiara** di essere a conoscenza e di accettare che il tasso di cambio Euro/[●] vigente dalla Data di Assegnazione è _____
- Dichiara** di essere a conoscenza e di accettare che ai termini del Regolamento e con riferimento alle Opzioni Assegnate con la presente Scheda di Adesione il Periodo di Vesting è dal _____ al _____, il Periodo di Esercizio è dal _____ al _____, e il Periodo di *Lock-Up* è dal _____ al _____.
- Dichiara** di essere a conoscenza e di accettare che in ottemperanza dei paragrafi 9.1 e 11.2 il premio massimo percepibile per la Wave oggetto della presente Scheda di Adesione è pari a _____.
- Dichiara** di essere a conoscenza e di accettare che, in ottemperanza del paragrafo 8.7, il territorio nel quale non dovrà operare in concorrenza ai fini della maturazione e del mantenimento del diritto al Premio è quello di _____ e che i soggetti concorrenti individuati a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono:
[_____]
- Prende atto** che le ipotesi di *Bad Leaver* sono:
- a) licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.;
 - b) licenziamento giustificato da motivi di carattere soggettivo ex artt. 29 e 33 CCNL dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi;
 - c) revoca o mancato rinnovo della carica di amministratore per giusta causa ex art. 2383, 3° comma, c.c.;
 - d) dimissioni volontarie (salvo quanto di seguito previsto per il caso di pensionamento);
 - e) rinuncia alla carica di amministratore ex art. 2385, 1° comma, c.c.;
- Prende atto** che le ipotesi di *Good Leaver* sono:
- a) licenziamento giustificato da motivi di carattere oggettivo ex artt. 29 e 33 CCNL dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi;
 - b) licenziamento ingiustificato;
 - c) revoca o mancato rinnovo della carica di amministratore in assenza di giusta causa ex art. 2383, 3° comma, c.c.;
 - d) dimissioni volontarie, solo a condizione che il Beneficiario si trovi in possesso dei requisiti pensionistici di legge e nei 30 giorni successivi abbia presentato richiesta di accedere al relativo trattamento;
 - e) dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c.;
 - f) risoluzione consensuale del Rapporto;
 - g) morte o invalidità permanente;

- h) qualunque altra causa di cessazione del Rapporto non espressamente disciplinata tra le ipotesi che precedono.

_____, li _____

(il Beneficiario)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 Codice Civile, il Beneficiario dichiara di approvare specificamente per iscritto i seguenti articoli del Regolamento: 3. (Criteri e modalità di determinazione del numero delle Opzioni), 4. (Attribuzione delle Opzioni e adesione al Piano), 5. (Natura e caratteristiche delle Opzioni e del Premio), 6. (Maturazione delle Opzioni Assegnate e relativa esercitabilità), 7. (Esercizio delle Opzioni), 8. (Sorte delle Opzioni in caso di cessazione del Rapporto), 9. (Cambio di Controllo e OPA), 10. (Regime fiscale), 11. (Adeguamenti del Regolamento), 12. (Durata del Piano), 13. (Riservatezza) e 14. (Legge applicabile e foro competente).

_____, li _____

(il Beneficiario)

Per ricevuta di questa Scheda di Adesione, conferma dell'adesione al Piano e attribuzione delle Opzioni:

Opzioni Assegnate	
Valore di Assegnazione	
Cap	

_____, li _____

(Autogrill S.p.A.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali al Piano. Relativamente al suddetto trattamento, il Beneficiario potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'acquisizione dei dati personali è necessaria perché strettamente funzionale all'esecuzione del Piano; il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'irricevibilità della presente Scheda di Adesione. Titolare del trattamento dei dati è la Società. Il Beneficiario ai fini di quanto sopra presta il proprio consenso ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(il Beneficiario)

SCHEDA DI ESERCIZIO
PHANTOM STOCK OPTIONS PLAN 2014 DI AUTOGRILL S.P.A.
WAVE [_____]

Spettabile

Autogrill S.p.A.,

Palazzo Z, Strada 5,

20089 Rozzano (Milano)

Il/la sottoscritto/a _____ (di seguito il "Beneficiario")

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ via _____ n. _____

Telefono _____ cod. fisc. _____

preso atto che gli/le è stato attribuito dalla Società un numero massimo di [numero pre-compilato a cura della Società] Opzioni ai termini e alle condizioni di cui alla Scheda di Adesione ed al Regolamento del Piano di "Phantom Stock Options 2014", i cui contenuti (anche nelle definizioni convenzionali di termini ed espressioni) sono qui da intendersi richiamati;

confermata a tutti gli effetti e sotto la propria esclusiva responsabilità, l'esattezza dei dati anagrafici sopra indicati;

ribadito che il Premio, e più in generale ogni beneficio riconosciuto con il Piano, costituiscono una corresponsione di carattere straordinario e non possono ad alcun titolo essere considerati quale parte integrante della propria normale retribuzione, e che dunque, in particolare, l'eventuale maggior valore sopraindicato sarà da intendersi già comprensivo dell'eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti eventualmente applicabili (quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità o l'indennità supplementare, se dovute) e dalla legge (quali, ad esempio, l'indennità di preavviso), ad eccezione del trattamento di fine rapporto, essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del numero di Opzioni Attribuite, e non avrà pertanto alcun ulteriore effetto sul calcolo degli stessi;

preso atto che risulta titolare del diritto di esercitare n. [numero di Opzioni Maturate da compilarsi a cura della Società] Opzioni Maturate, ai sensi degli Articoli 6 e 7 del Regolamento;

preso atto di essere a conoscenza e di accettare che il Periodo di Esercizio delle suddette Opzioni è dal _____ al _____;

preso atto di essere a conoscenza e di accettare che il Periodo di *Lock-Up* delle suddette Opzioni è dal _____ al _____;

ribadito che il numero di Opzioni Esercitabili è determinato ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento;

CONSEGUENTEMENTE

dichiara di irrevocabilmente esercitare, con l'efficacia risultante in applicazione del Regolamento, il numero di Opzioni Esercitabili di seguito indicato:

Numero di Opzioni esercitate	<hr/> <i>(da compilare a cura del Beneficiario)</i>
-------------------------------------	---

_____, li _____
(il Beneficiario)

Per ricevuta della presente Scheda di Esercizio e conferma.

_____, li _____
(Autogrill S.p.A.)